



CITTA' METROPOLITANA DI TO

OGGETTO:

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI E TARIFFE ANNO 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "Metodo Tariffario Rifiuti" (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Vaie non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Consorzio Ambiente Dora Sangone (CADOS);

Dato atto che l'Ente territorialmente competente con Deliberazione n. 11 del 27.04.2022 ha approvato il piano finanziario 2022-2025, predisposto con le nuove regole previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, trasmesso al prot. n. 669 del 22.04.2022, comprensivo dei costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta, per l'anno 2022, un costo complessivo di € 166.800,00;

Richiamato l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Dato atto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2022 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.";

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe;

Richiamato il vigente regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 21 settembre 2020.

Richiamato in particolare l'art. 7 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamato il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Dato atto che la popolazione del Comune di Vaie risulta, al 31.12.2021, inferiore a 5.000 abitanti;

Richiamato, inoltre, l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come approvato dall'Ente Territorialmente Competente ed opportunamente integrato, contenuto nella "Proposta di adozione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) 2022" di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

Costi fissi :

- 88,00% a carico delle utenze domestiche;
- 12,00% a carico delle utenze non domestiche;

Costi variabili :

- 60,00 % a carico delle utenze domestiche;
- 40,00 % a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

Considerato che:

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. D.L. "Milleproroghe"), convertito nella legge n. 25 del 28/03/2022, prevede che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.";
- l'art. 43, comma 11 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 precisa che: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di successiva approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo dell'atto è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a

effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, stabilisce che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura del 5,00%;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (prot. 0002686 del 16/05/2022);

Richiamato l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso;

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano che dà il seguente esito:

Presenti	n. 10
Votanti	n. 10
Favorevoli	n. 10
Contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) di approvare il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come approvato dall'Ente Territorialmente Competente ed opportunamente integrato, contenuto nella “Proposta di adozione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) 2022” di cui all'allegato “A” della presente deliberazione.

3) di ripartire i costi fissi ed i costi variabili relativi al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche nella seguente percentuale:

Costi fissi :

- 88,00% a carico delle utenze domestiche;
- 12,00% a carico delle utenze non domestiche;

Costi variabili :

- 60,00 % a carico delle utenze domestiche;
- 40,00 % a carico delle utenze non domestiche;

4) di determinare per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate le tariffe TARI per l'anno 2022, quali risultano indicate nel prospetto allegato al presente atto sotto la lettera B) "TARI Metodo normalizzato – simulazione calcoli anno 2022" per costituirne parte essenziale e sostanziale;

5) di dare atto che le tariffe suddette decorrono dal 1° gennaio 2022.

6) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario.

7) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5,00%.

8) di dare atto infine che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

di dichiarare immediatamente eseguibile, con votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per garantire la predisposizione degli avvisi di pagamento entro i termini stabiliti dal regolamento.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale e firmato

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: MERINI Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: LAPAGLIA Dott.ssa Maria Margherita

Copia conforma all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge

Vaie, lì 06/06/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
LAPAGLIA Dott.ssa Maria Margherita

Il presente atto è stato redatto ai sensi delle disposizioni del D. L.vo 267/2000.